



Decreto Presidente Giunta n. 99 del 25/07/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 9 - Edilizia sanit. gest. POR e accordi di prog. valoriz. del patrim. S.S.R

Oggetto dell'Atto:

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA DI SALERNO. APPROVAZIONE

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- a) in data 24 aprile 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania hanno stipulato il *“Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”* per avviare e sostenere un percorso unitario di interventi sul territorio della Regione Campania;
- b) tra i settori prioritari individuati nel citato *“Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”* è compreso quello delle Infrastrutture;
- c) con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 251 del 21 dicembre 2016 e s.m.i. sono stati definiti i compiti del Responsabile Unico del *“Patto”* e designati quali Responsabili Unici di attuazione (RUA) degli Interventi del Patto i Dirigenti *pro tempore* incardinati nelle strutture regionali competenti per materia;

PREMESSO altresì che:

- a) con DGR n. 280 del 23/05/2017 è stata programmata la somma di 18,5 milioni di euro per l'intervento *“Riqualificazione e ristrutturazione del complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Progettazione esecutiva”* ed 81,5 milioni di euro per il primo lotto dei lavori;
- b) con DGR n. 535 del 08/08/2017 recante: *“FSC 2014/2020 – DGR n. 280 del 23/05/2017 - Riqualificazione e ristrutturazione del complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Acquisizione di risorse nel bilancio regionale e istituzione del capitolo di spesa”*, si è proceduto ad iscrivere in bilancio, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della L.R. 20 gennaio 2017 n. 4, la somma necessaria per la progettazione dell'intervento *“Riqualificazione e ristrutturazione del complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”*, inserito all'interno del menzionato Patto per lo Sviluppo della Campania, ed individuato il Direttore Generale pro tempore della Direzione per la Tutela della Salute ed il coordinamento del SSR, quale Responsabile Unico per l'Attuazione;
- c) presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute è stato attivato un *Tavolo di lavoro interistituzionale* composto dalla Regione Campania, dal Comune di Salerno, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria *“S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”* e dall'Università di Salerno, al fine di individuare tipologia e natura delle attività da realizzare nell'AOU *“San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”* per meglio rispondere al fabbisogno assistenziale, didattico e di ricerca espresso dalla provincia di Salerno ed, in generale, di tutto il territorio regionale;
- d) con DGR n. 693 del 14/11/2017 è stato avviato il procedimento volto alla modifica degli interventi: *“Riqualificazione e ristrutturazione del complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Progettazione esecutiva”* e *“Riqualificazione e ristrutturazione del complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. I Lotto”*, rispettivamente in: *“Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Progettazione esecutiva”* e *“Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. I Lotto”*, ferma restando la programmazione delle risorse di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.280/2017, individuando il Direttore Generale *pro tempore* della Direzione per la Tutela della Salute ed il coordinamento del SSR, Responsabile Unico per l'Attuazione dell'intervento per l'adozione degli atti consequenziali, assicurando, tra l'altro, il rispetto delle tempistiche previste dalle delibere CIPE n. 25/2016 e n.26/2016 relativamente all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, indicando come soggetto attuatore della *“Realizzazione del nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Primo lotto”* la Regione Campania;

RILEVATO che:

- a) all'esito di apposita Conferenza dei Servizi ex art. 14 e ss.mm.ii. in forma sincrona, indetta dal Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il coordinamento del SSR, al fine di formalizzare la

localizzazione del nuovo ospedale da realizzare nel Comune di Salerno, è stato individuato, in data 11/12/2017, il sito ove realizzare la nuova sede dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, e precisamente nell'area ubicata in località San Leonardo, risultata idonea ad ospitare la nuova struttura;

b) con riferimento all'indicata area, attualmente destinata dallo strumento urbanistico generale vigente a "Nuova edilizia residenziale pubblica AT-ERP5", con successiva Delibera della Giunta comunale di Salerno n.439 del 13.12.2018, è stata adottata la variante al PUC con classificazione dell'Area interessata a: "Realizzazione del Nuovo complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, quale zona omogenea F33";

c) con Decreto Dirigenziale n. 6 del 12.1.2018 è stato nominato il RUP - Responsabile Unico del Procedimento - per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dell'intervento *de quo*;

d) con D.G.R.C. n. 108 del 27/02/2018 è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa per coordinare le attività finalizzate alla "*Realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona*";

e) in data 8 maggio 2018, in attuazione della menzionata DGR 108/2018 è stato sottoscritto tra la Regione Campania, il Comune di Salerno, l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, l'Università degli Studi di Salerno, l'ASL di Salerno il sopracitato Protocollo d'Intesa;

f) il menzionato Protocollo d'Intesa prevede, tra l'altro, che:

- "*3.1. Le parti si impegnano ad adottare, in spirito di leale collaborazione e buona fede, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nel presente Protocollo, impegnandosi a svolgere attività a tal fine necessarie ed astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;*

- "*3.2. La Regione Campania, il Comune di Salerno, la AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, l'Università degli Studi di Salerno, la ASL di Salerno, si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti*";

- la Regione Campania è l'Ente soggetto attuatore e titolare del coordinamento delle attività;

- il Comune si impegna, tra l'altro, ad adottare gli atti di propria competenza onde addivenire alla definizione delle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici finalizzate a renderne coerenti le previsioni con le localizzazioni della struttura ospedaliera;

g) con Delibera di Giunta regionale della Campania n. 350 del 5 giugno 2018 è stato approvato l'intervento relativo alla "*Realizzazione del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona*" per un importo complessivo pari ad € 327.000.000,00 di cui € 302.000.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e € 25.000.000,00 sul Piano Operativo Complementare;

h) con determinazione del DG della società SORESA n.179 del 21.9.2018 è stata indetta gara aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero;

RAVVISATO che: la particolare complessità e la portata strategica del progetto da attuare, quale opera di interesse generale sia per gli effetti relativi alla tutela della salute sia per la ricaduta socio-economica su tutti i territori interessati, richiede l'azione integrata e coordinata della Regione Campania, e dei diversi Enti pubblici coinvolti e interessati, per assicurare l'efficacia e la correttezza dell'intervento;

CONSIDERATO che:

- a) ai sensi dell'art.34 del d.lgs. 267/2000: "*Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti*

pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. .. (omissis);3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione

e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali”;

- b) ai sensi di quanto disposto dall'art.12 (Accordi di programma) della legge regionale n.16/2004 e ss.mm.ii., “1. Per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l'attuazione dei piani urbanistici comunali - Puc - e degli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25, se è necessaria un'azione integrata tra regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell'accordo di programma con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis”;
- c) ai sensi di quanto disposto dall'art.12 bis, comma 2 della citata legge regionale n.16/2004 e ss.mm.ii., “Qualora la realizzazione delle opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale richieda l'azione integrata di una pluralità di enti interessati, la Regione promuove la procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 12 della presente legge”;

PRESO ATTO che:

- a) ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Accordi di programma), “1. Gli accordi di programma di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2004 sono promossi nel caso che comportino variante agli strumenti urbanistici anche di portata sovra comunale, e vi partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all'attuazione degli interventi oggetto dell'accordo, in applicazione dell'articolo 34 del TUEL n. 267/2000.2. Il responsabile del procedimento, nominato dall'amministrazione che propone l'accordo di programma, può indire la conferenza dei servizi finalizzata alla stipula dell'accordo, ai sensi della legge n. 241/90. 3. Il responsabile del procedimento verifica la fattibilità amministrativa,

urbanistica ed ambientale dello studio preliminare di accordo di programma. 4. In fase di avvio del procedimento, l'amministrazione procedente, con proprio atto, individua in attuazione dell'articolo 34 del TUEL n. 267/2000 modalità, tempi, contenuti, forme di pubblicità, partecipazione pubblica e documentazione necessaria per la stipula dell'accordo nel rispetto dei principi generali della legislazione vigente in materia ambientale, urbanistica, edilizia e di procedimento amministrativo. 5. L'accordo si conclude con il consenso unanime dei rappresentanti, o dei loro delegati ed è approvato dall'amministrazione cui compete l'approvazione della relativa variante, fatta salva la previsione del comma 5 dell'articolo 34 del TUEL n. 267/2000. 6. L'accordo è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania”;

- b) ai sensi dell'art. 10 del TU DPR 327/2001 e s.m.i. laddove la realizzazione di opera pubblica o di pubblica utilità non sia prevista dal Piano Urbanistico Generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, su iniziativa dell'Amministrazione competente all'approvazione del progetto, anche mediante un Accordo di Programma;

VISTO:

- A) il DPGRC n. 180 del 19/11/2018 con il quale è stata indetta conferenza di servizi preparatoria dell'Accordo di programma per la realizzazione del nuovo Ospedale San Giovanni Di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, in variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Salerno attualmente vigente, alla quale sono stati chiamati a partecipare i seguenti soggetti:
- a.1. Provincia di Salerno;
 - a.2. Comune di Salerno;
 - a.3. AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona;
 - a.4. Università degli Studi di Salerno;
 - a.5. ASL di Salerno;
 - a.6. Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale;
 - a.7. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino;
 - a.8. Direzione Generale per la Difesa Suolo e ecosistema della Regione Campania;
 - a.9. la Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania;
 - a.10. la Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania;
 - a.11. la Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali della Regione Campania;
- B) il verbale della Conferenza di servizi espletata in data 19.12.2018 dal quale risulta il rilascio di parere favorevole da parte di tutti i soggetti interessati;
- C) l' "Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, in variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Salerno attualmente vigente, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 267/2000, dell'art. 12 della legge Regionale n. 16/2004 e dell'art. 5 del regolamento regionale n. 5/2011", sottoscritto con firma digitale;

RITENUTO pertanto

- a) di dover approvare il citato "Accordo di Programma", quale parte integrante del presente decreto, per la realizzazione del nuovo ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, in variante allo strumento urbanistico generale vigente del Comune di Salerno ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000, dell'art.12 della L.R. n.16/2004 e dell'art.5 del regolamento regionale n.5/2011;

- b) di dover demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR ogni adempimento connesso all'attuazione dell'Accordo di Programma in parola;

VISTI:

- il Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016;
- l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 10 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- l'art. 12 della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16;
- l'art. 5 del Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5;
- la DGR n. 280 del 23/05/2017;
- la DGR n. 535 del 08/08/2017;
- la DGR n. 693 del 14/11/2017;
- la DGR n. 23 del 23/01/2018;
- la DGR n. 108 del 27/02/2018;
- la DGR n. 350 del 05/06/2018;
- il Decreto Dirigenziale n. 6 del 12/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il coordinamento del SSR

, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che precedono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente.

DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di approvare l' *"Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, in variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Salerno attualmente vigente, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 267/2000, dell'art. 12 della legge Regionale n. 16/2004 e dell'art. 5 del regolamento regionale n. 5/2011"*, allegato al presente decreto quale parte integrante unitamente ai relativi allegati, per la realizzazione del "Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno";
2. di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR ogni adempimento connesso all'attuazione dell'Accordo di Programma in parola;
3. di inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Gabinetto, al RUP - Responsabile Unico del Procedimento, al RUA, al Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l'immediata notifica a tutti i soggetti interessati, e al BURC per la pubblicazione.

DE LUCA